

TI_GERICHTE 12.2017.168 vom 15. Januar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.168

FR: TI_GERICHTE 12.2017.168 du 15 janvier 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2017.168 del 15 gennaio 2018

Regeste

Domanda cautelare - assunzione di prove a titolo cautelare

Erwägungen

E. 20

novembre 2017); che l'altra censura con cui l'istante ha rimproverato al Pretore di non aver accolto la sua domanda, formulata nell'ambito di un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) e volta alla produzione di quei documenti, deve invece essere disattesa: la giurisprudenza, per altro menzionata con pertinenza dal Pretore, ha in effetti già avuto modo di stabilire che la via dell'assunzione di prove a titolo cautelare non è aperta per far valere il diritto (materiale) del mandante all'informazione e al rendiconto di cui all'art. 400 cpv. 1 CO (cfr. DTF 141 III 564 consid. 4.2.2; cfr. pure TF 9 ottobre 2012 4A_288/2012 consid. 4.2), ritenuto che è invece per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irritato (art. 317 cpv. 1 CPC), che l'istante ha evocato rispettivamente si è prevalso dell'eventualità (da lui sempre negata in precedenza) che tra le parti potesse anche non esistere un tale mandato e con ciò non gli fosse possibile procedere in virtù dell'art. 400 cpv. 1 CO; che l'appello dell'istante deve pertanto essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi che precedono; che le spese procedurali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore di fr. 2'292'041.44 (fr. 2'307'041.44 complessivamente trasferiti ./ fr. 15'000.- restituiti), somma in merito alla quale l'istante lamentava l'assenza di informazioni e di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZPP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la TG decide: I. L'appello 6 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione cautelare

E. 25

settembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. L'istanza cautelare è parzialmente accolta. § È fatto ordine alla convenuta, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l'intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri conclusi dall'istante con lei o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati _____ e _____, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente all'istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso di lei

(anche come rubrica clienti) o da essa gestito. §§ All'istante è assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con la comminatoria che in caso di inosservanza dello stesso il provvedimento cautelare decadrà. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico della convenuta per 1/4 e per 3/4 a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1'250.- per ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono poste a carico dell'appellata per 1/4 e per 3/4 a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata fr. 2'000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.